

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 123

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

(*Estensore* SALTAMARTINI)

approvata nella seduta del 18 gennaio 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE STATISTICHE DEMOGRAFI-
CHE EUROPEE (COM (2011) 903 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 2012
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

considerato che la proposta di regolamento è volta a definire un quadro comune per la produzione di statistiche demografiche dell'Unione attraverso la rilevazione, la compilazione, il trattamento e la trasmissione da parte degli Stati membri di statistiche europee armonizzate sulla popolazione e sugli eventi di stato civile da attuare mediante comuni definizioni e caratteristiche delle informazioni, concetti statistici, criteri e termini di riferimento temporali,

si pronuncia in senso favorevole rilevando l'esigenza che:

le definizioni di cui all'articolo 2 della proposta, con particolare riferimento a quelle eticamente sensibili come «nascita vitale» e «morte», valgano esclusivamente ai fini statistici di cui alla proposta di regolamento;

si ponga in rilievo la circostanza che la proposta introduce, tra le definizioni a fini statistici, quella di «popolazione dimorante abitualmente» (con un minimo di dodici mesi di dimora abituale), fattispecie non prevista dal nostro ordinamento, laddove è invece presente quella di «residenza» rilevata dai singoli comuni;

si ribadisca l'opportunità che, nell'applicazione del regolamento, sia attivamente tutelato il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come affermato nel considerando n. 14 della proposta.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

18 gennaio 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM (2011) 903 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento è diretta ad introdurre un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche demografiche dell'Unione attraverso la rilevazione, la compilazione, il trattamento e la trasmissione da parte degli Stati membri di statistiche europee armonizzate sulla popolazione e sugli eventi di stato civile;

ricordato che la Commissione europea, per il tramite dell'Ufficio statistico dell'UE – Eurostat, è chiamata a fornire dati statistici di elevata qualità sulla popolazione e sugli eventi di stato civile, con riferimento alla quasi totalità delle politiche dell'Unione, siano esse economiche, sociali o ambientali, e che tali dati sono essenziali ai fini, per esempio, del calcolo della maggioranza qualificata in seno al Consiglio che sarà definita anche sulla base della popolazione degli Stati membri a partire dal 1° novembre 2014, o per la valutazione della sostenibilità a lungo termine e della qualità delle finanze pubbliche degli Stati membri, nonché per la valutazione degli effetti delle diverse politiche come quella per la coesione economica, sociale e territoriale, quella in favore della salute umana o quella ambientale;

rilevato che la proposta introduce l'obbligo per gli Stati membri di inviare alla Commissione europea dati accurati, tempestivi, completi, coerenti e comparabili a livello europeo, relativi alla popolazione e agli eventi di stato civile, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2013, al fine di ovviare all'attuale situazione di eterogeneità, incomparabilità, incoerenza e mancanza di tempestività dei dati in questione, dovuta al carattere facoltativo vigente;

considerato che la proposta introduce una serie di definizioni a fini statistici tra cui «popolazione dimorante abitualmente» (con un minimo di dodici mesi di dimora abituale), «nascita vitale» (ovvero «la nascita di un bambino che, indipendentemente dalla durata della gestazione, respira o manifesta altro segno di vita, quale battito cardiaco, pulsazione del cordone ombelicale o determinati movimenti dei muscoli volontari»), e «morte» (vale a dire «la permanente scomparsa di ogni segno di vita in un qualsiasi momento successivo alla nascita vitale»),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria, per adottare misure «per l'elaborazione di statistiche laddove sia necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione»;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo un'armonizzazione a livello dell'Unione permette di garantire l'elaborazione di dati statistici, relativi alla popolazione e agli eventi di stato civile degli Stati membri, che siano accurati, tempestivi, completi, coerenti e comparabili a livello europeo;

la proposta appare, inoltre, conforme al principio di proporzionalità in quanto essa si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, lasciando agli Stati membri, per esempio, la possibilità di scegliere le fonti di dati, conformemente al diritto e agli usi nazionali.

in merito alle definizioni di cui all'articolo 2 della proposta, con particolare riferimento a quelle eticamente sensibili come «nascita vitale» e «morte», si esprime l'esigenza che esse valgano esclusivamente ai fini statistici di cui alla proposta di regolamento;

si ribadisce, inoltre, l'opportunità che nell'applicazione del regolamento sia attivamente tutelato il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come affermato nel considerando n. 14 della proposta.

